



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06/03/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/04/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/06/2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/10/2025

Sommario

TITOLO I	4
Articolo 1. Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2. Principi generali	4
Articolo 3. Definizioni	4
Articolo 4. Classificazione dei rifiuti	6
Articolo 5. Esclusioni dal campo di applicazione	6
Articolo 6. Divieto di abbandono	7
TITOLO II	8
Articolo 7. Principi della gestione integrata	8
Articolo 8. Attività di competenza del Comune e del gestore dei servizi	8
Articolo 9. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani	9
Articolo 10. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale	9
Articolo 11. Modalità e frequenza della raccolta	9
Articolo 12. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani	10
Articolo 13. Servizi di raccolta porta a porta	10
Articolo 14. Collocazione dei contenitori “dedicati” per produttori di grandi quantità	12
Articolo 15. Centro di Raccolta	12
Articolo 16. Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani su strada o presso attività specifiche (pile, medicinali scaduti, abiti usati, oli e grassi commestibili)	12
TITOLO III	13
Articolo 17. Oggetto del servizio	13
Articolo 18. Raccolta di carta e cartone	13
Articolo 19. Raccolta di vetro	14
Articolo 20. Raccolta di metalli	14
Articolo 21. Raccolta di imballaggi in plastica	14
Articolo 22. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)	14
Articolo 23. Raccolta di abbigliamento e tessili	14
Articolo 24. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti	14
Articolo 25. Raccolta di rifiuti residui indifferenziati (secco residuo)	15
Articolo 26. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde)	15
Articolo 27. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	15
Articolo 28. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica	15
Articolo 29. Raccolta di cartucce esauste di toner e inchiostro stampanti	15
Articolo 30. Raccolta di oli e grassi commestibili	16
Articolo 31. Raccolta degli oli minerali di origine domestica	16
Articolo 32. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica	16
Articolo 33. Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica	16
Articolo 34. Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica	16
Articolo 35. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati	17
Articolo 36. Raccolta del legno	17
Articolo 37. Raccolta di inerti di origine domestica	17
Articolo 38. Raccolta dei residui della pulizia strade	17
Articolo 39. Raccolta di siringhe abbandonate	17

Articolo 40. Efficienza della raccolta	17
Articolo 41. Modalità di effettuazione della raccolta, del trasporto e del recupero/smaltimento	17
TITOLO IV	18
Articolo 42. Premessa	18
Articolo 43. Ubicazione del Centro di Raccolta	18
Articolo 44. Requisiti del Centro di Raccolta.....	18
Articolo 45. Struttura del Centro di Raccolta	18
Articolo 46. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta	18
Articolo 47. Modalità di deposito dei rifiuti nel Centro di Raccolta	19
Articolo 48. Modalità di gestione e presidio del Centro di Raccolta	20
Articolo 49. Durata del deposito.....	21
Articolo 50. Piano di ripristino	21
TITOLO V	22
Articolo 51. Pulizia strade e svuotamento cestini.....	22
Articolo 52. Servizi vari di pulizia	22
Articolo 53. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati	22
Articolo 54. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti	22
Articolo 55. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	23
Articolo 56. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	23
Articolo 57. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	24
Articolo 58. Attività di volantinaggio.....	24
Articolo 59. Attività di carico e scarico di merci e materiali.....	24
Articolo 60. Smaltimento di carcasse di animali su suolo pubblico.....	24
Articolo 61. Deiezioni di animali	24
Articolo 62. Cave e cantieri.....	24
Articolo 63. Sgombero della neve	25
Articolo 64. Gestione dei rifiuti cimiteriali	25
TITOLO VI.....	26
Articolo 65. Attività di raccolta differenziata del volontariato.....	26
Articolo 66. Compostaggio domestico	26
Articolo 67. Meccanismi incentivanti	26
TITOLO VII	27
Articolo 68. Sanzioni.....	27
Articolo 69. Controlli	28
Articolo 70. Ispettore Ambientale	28
Articolo 71. Osservanza di altre disposizioni.....	29
Articolo 72. Pubblicità del Regolamento e degli atti.....	29
Articolo 73. Entrata in vigore del Regolamento	29
Articolo 74. Varianti al Regolamento	29

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in quanto compatibile con le norme dello stesso, ai sensi della L.R. 26/2003 e s.m.i. Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, il Regolamento stabilisce in particolare:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, fermo restando le sanzioni già previste nella legislazione vigente.

Articolo 2. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nonché al fine di preservare le risorse naturali.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e. smaltimento.
5. Per la realizzazione dei principi esposti nei precedenti articoli, questo Regolamento supera le suddivisioni utilizzate in precedenza relative a raccolte ordinarie e raccolte differenziate, ma è improntato alla logica della gestione integrata dei rifiuti, ove tutti i servizi concorrono alla realizzazione degli obiettivi.
6. Il Comune potrà promuovere la sperimentazione di diverse forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.
7. Il Comune privilegerà nei capitolati speciali d'appalto, ove possibile in base alle norme tecniche e alla normativa vigente, l'utilizzo di materiali provenienti dal riciclaggio dei rifiuti (esempio: inerte per riempimenti e utilizzi non strutturali, compost per la fertilizzazione del verde pubblico, carta riciclata per gli uffici comunali, etc.).

Articolo 3. Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si adottano le seguenti definizioni:
 - a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
 - b. **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - d. **compostaggio domestico**: compostaggio della parte organica dei propri rifiuti urbani (sia di cucina che

- del giardino), effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- e. **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - f. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - g. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - h. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - i. **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - j. **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - k. **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - l. **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - m. **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
 - n. **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - o. **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - p. **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - q. **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
 - r. **gestore dei servizi o "gestore"**: l'impresa, incaricata dal Comune, che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta all'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - s. **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - t. **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - u. **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 - v. **rifiuto residuo indifferenziato (c.d. secco residuo)**: il rifiuto che non può essere ulteriormente suddiviso in frazioni differenziate che siano oggetto di raccolta separata;
 - w. **utenze domestiche**: famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - x. **utenze singole e condominiali**: ai fini delle modalità di esposizione della raccolta differenziata domiciliare le utenze, individuate con riferimento al numero civico, e relative estensioni, dell'edificio, si articolano in:
 - **utenze singole**: si tratta di tutte le utenze presenti in edifici sino a 5 unità e di tutte quelle a cui è concesso dal Comune di essere trattate come utenza singola con la previsione di un limite massimo di 15 unità, limite oltre al quale è obbligatoria l'applicazione della disciplina prevista per le utenze condominiali di cui al successivo alinea, salvo deroga;
 - **utenze condominiali**: quelle riferite a "edifici – complessi abitativi e non" con almeno 8 utenze nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo, fatto salvo quanto indicato nell'alinea precedente;

- y. **utenze non domestiche**: attività economiche artigianali, commerciali, industriali e di servizi che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
2. La definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è definita dalla normativa vigente a cui il presente Regolamento rinvia.

Articolo 4. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
 - a. urbani non pericolosi;
 - b. urbani pericolosi;
 - c. speciali non pericolosi;
 - d. speciali pericolosi.
2. Sono urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (rifiuti interni);
 - b. i rifiuti non pericolosi, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (rifiuti esterni);
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (rifiuti esterni);
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (rifiuti esterni);
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) (rifiuti esterni);
 - g. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
3. Sono speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca, comprese le attività a esse connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d. i veicoli fuori uso.
4. Sono speciali, se diversi da quelli di cui al precedente punto 2, lettera b), i rifiuti:
 - a. prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - b. prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - c. prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - d. prodotti nell'ambito delle attività di servizio.
5. Sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti da attività sanitarie, individuati all'articolo 2, lettera g) del D.P.R. 254/2003, se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
7. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di raccolta. Possono tuttavia essere conferiti dal produttore a soggetti debitamente autorizzati, differenti dal gestore, per destinarli al recupero.

Articolo 5. Esclusioni dal campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - c. i rifiuti radioattivi;

- d. i materiali esplosivi in disuso;
- e. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- f. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- g. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- h. le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- i. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e s.m.i.

Articolo 6. Divieto di abbandono

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo. È altresì vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. Il deposito di rifiuti all'esterno e nelle vicinanze del contenitore adibito alla raccolta viene considerato a tutti gli effetti abbandono. Allo stesso modo, per i servizi che si svolgono in modalità porta a porta, viene considerato abbandono l'esposizione dei rifiuti in giorni e/o orari diversi da quelli prescritti.
2. Costituisce violazione del divieto di cui al comma 1 gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto solido, semisolido, liquido e, in generale, materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; costituiscono violazione del predetto divieto i descritti comportamenti riguardanti le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco può procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
6. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento, nonché secondo le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.

TITOLO II

Gestione integrata dei rifiuti urbani

Articolo 7. Principi della gestione integrata

1. Il Comune effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero il complesso delle attività volte a ottimizzare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
2. Alla luce dei principi ispiratori e degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, del titolo IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. richiamati negli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, tale gestione integrata è svolta privilegiando la raccolta differenziata dei rifiuti con le seguenti finalità:
 - a. privilegiare il recupero di materia fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - b. fare ricorso in subordine al recupero energetico;
 - c. limitare lo smaltimento dei rifiuti alla sola fase residuale dei rifiuti raccolti separatamente;
 - d. garantire comunque alti livelli di tutela ambientale intercettando separatamente le frazioni pericolose dei rifiuti urbani, così da gestirli in sicurezza;
 - e. garantire l'intercettazione dei rifiuti di imballaggio primari e secondari, anche tramite raccolte congiunte con frazioni similari nell'ottica dell'efficienza del servizio;
 - f. garantire l'intercettazione distinta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica e analoga.

Articolo 8. Attività di competenza del Comune e del gestore dei servizi

1. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui al D.P.R. 168/2010.
2. Il Comune effettua la raccolta ed il corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite l'affidamento dei servizi ad uno o più soggetti terzi, denominati "gestore dei servizi".
3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere:
 - a. dei servizi svolti da terzi autorizzati;
 - b. della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
4. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani, provvedendo a:
 - a. definire articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
 - c. stabilire numero e tipologia dei contenitori, nonché frequenze delle operazioni di raccolta, tenuto conto, ove compatibili con l'organizzazione dei servizi, delle esigenze dell'utenza;
 - d. in caso di raccolta con contenitori/cassonetti stradali (es. raccoglitori abiti e tessili usati, ecoisole condominiali, etc.), assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità e il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.
5. Il Comune, eventualmente anche delegando il gestore a operare in sua vece, stipula apposite convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori per la gestione di particolari categorie di rifiuto (es. imballaggi, oli, batterie, RAEE, etc.).
6. Il Comune si impegna a svolgere un ruolo attivo che consenta di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani indicati all'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare, l'Amministrazione comunale promuove:
 - a. campagne di sensibilizzazione volte a educare la cittadinanza a un consumo ecocompatibile e contro gli sprechi, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei cittadini;
 - b. iniziative promozionali, concertate con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti durevoli in alternativa agli imballaggi a perdere e ai prodotti usa e getta;
 - c. pubblicizzazione e diffusione del compostaggio domestico degli scarti organici, anche attraverso un adeguato supporto di consulenza offerto alla popolazione.
7. Il gestore dei servizi è obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni inerenti all'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

8. Il gestore dei servizi, in accordo con il Comune, può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare alla discarica o all'incenerimento.

Articolo 9. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani

1. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani è istituito esclusivamente per i soggetti che detengono a qualsiasi titolo locali e aree scoperte sul territorio comunale assoggettate alla Tassa sui rifiuti (nel seguito "TARI") o altro tributo di funzione analoga. È vietato ai soggetti non titolati conferire rifiuti al servizio pubblico di raccolta.
2. I rifiuti urbani sono conferiti al servizio pubblico di raccolta a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani deve avvenire utilizzando esclusivamente le disposizioni organizzative, in merito a luoghi, orari, giorni, modalità di conferimento e contenitori stabiliti dal presente Regolamento.
4. È obbligatorio avvalersi dei contenitori e delle strutture predisposte per la raccolta differenziata; è pertanto vietato il conferimento miscelato delle diverse tipologie di rifiuto indicate all'Articolo 18 e successivi, o il conferimento in contenitori diversi da quelli indicati nel presente Regolamento; è in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti residui indifferenziati.
5. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani:
 - sostanze allo stato liquido;
 - materiali in fase di combustione;
 - materiali che possano recare danno agli addetti allo svuotamento dei contenitori o ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - materiali con caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento del servizio pubblico, quali a titolo esemplificativo i materiali non aventi consistenza solida, i materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, le sostanze e prodotti fortemente maleodoranti, le sostanze e i prodotti eccessivamente polverulenti, i rifiuti provenienti da demolizione o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche. La valutazione circa le caratteristiche di cui sopra viene effettuata dal gestore dei servizi.
6. Le sostanze putrescibili in genere devono essere conferite avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
7. Gli imballaggi a basso peso specifico, come lattine, scatoloni e contenitori in plastica, devono essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al servizio pubblico.
8. Gli imballaggi voluminosi devono comunque essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il loro volume.
9. La cittadinanza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con la propria condotta, l'attività degli operatori del gestore dei servizi.

Articolo 10. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nel contratto di servizio.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia collocato in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Il gestore dei servizi, in casi specifici, può autorizzare il ritiro dei rifiuti anche in aree private, previa necessaria indicazione del Comune, in accordo con i proprietari. Il soggetto gestore dei servizi, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità circa possibili danni a persone o cose in dipendenza di detta autorizzazione e deve richiedere la firma di una liberatoria da parte dei proprietari o degli aventi diritto.
4. È vietato incendiare i rifiuti di qualsiasi tipologia.

Articolo 11. Modalità e frequenza della raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato dal gestore dei servizi entro il perimetro di cui al precedente Articolo 10, comma 1, secondo le modalità e le indicazioni riportate nel vigente capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani

1. Al fine di ottenere un sistema integrato di gestione dei rifiuti, nonché ottimizzare la differenziazione degli stessi, si prevedono le seguenti modalità di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti urbani:
 - a. conferimento tramite servizi di raccolta porta a porta;
 - b. conferimento tramite contenitori “dedicati” per produttori di grandi quantità;
 - c. conferimento tramite Centro di Raccolta;
 - d. conferimento tramite contenitori su strada o presso attività specifiche (es. negozi o scuole).
2. Ogni rifiuto potrà essere conferito con una o più modalità individuate, in accordo con il gestore dei servizi, al fine di ottimizzare i flussi omogenei di raccolta e l’intercettazione dei rifiuti.

Articolo 13. Servizi di raccolta porta a porta

1. Per raccolta porta a porta si intende la raccolta effettuata su area pubblica (o privata ad uso pubblico) nel luogo più prossimo all’ingresso dell’edificio servito, relativo alla propria utenza, che risulti compatibile con le esigenze tecniche connaturate al servizio; il Comune può imporre la rimozione dei contenitori depositati quando la localizzazione sia inadeguata o perché di intralcio alla viabilità, o perché disagiata per il servizio di raccolta.
2. I servizi di raccolta porta a porta hanno frequenza e orari stabiliti dal Comune, i quali vengono opportunamente divulgati all’utenza. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:
 - frazione organica dei rifiuti urbani: frequenza pari a due volte alla settimana;
 - frazione rifiuto residuo indifferenziato (secco residuo): frequenza settimanale;
 - imballaggi in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale;
 - imballaggi in vetro/lattine provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale;
 - imballaggi in plastica provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale.

Per particolari utenze (es. scuole, case di riposo, strutture pubbliche in genere e/o utenze commerciali, etc.) potrà essere incrementata la frequenza di raccolta o potranno essere attuate particolari condizioni di ritiro delle varie tipologie di rifiuto. Il Comune si riserva comunque la facoltà di variare le modalità anzidette, in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche e operative del servizio. Tali frequenze possono essere oggetto di modifica a seguito di specifica determinazione da parte dei competenti Organi comunali.

3. L’esposizione su area pubblica deve essere effettuata in modo ordinato e tale da non intralciare il transito pedonale e veicolare, utilizzando esclusivamente i contenitori/sacchi con le caratteristiche (di volume, forma e colore) indicati dal Comune per le diverse tipologie di rifiuto, se previsti. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.
4. I rifiuti devono essere esposti in modo tale da essere raccolti agevolmente dagli operatori.
5. I contenitori/sacchi dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti nel rispetto degli orari stabiliti dal Comune e opportunamente pubblicizzati. Dopo l’avvenuto svuotamento dei contenitori da parte del gestore dei servizi, gli utenti sono tenuti al ritiro dei contenitori entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.
6. È vietato esporre su area pubblica i rifiuti in orari o giornate o all’interno di contenitori difformi da quanto stabilito e comunicato dal Comune.
7. È obbligatorio il ritiro da parte del conferente dei rifiuti non raccolti dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte; inoltre, il conferente è tenuto a ritirare i sacchi lacerati, nonché a rimuovere i rifiuti eventualmente dispersi.
8. Per le raccolte effettuate con sacchi:
 - a. è vietato introdurre nel sacco, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati che possano mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta;
 - b. introdurre nei sacchi rifiuti liquidi;
 - c. conferire sacchi aperti o chiusi malamente, o che lascino fuoriuscire parte del contenuto.
9. In caso di rifiuti che si raccolgano senza il supporto di sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati ed impilati in modo da evitare la dispersione nelle aree circostanti, da occupare il minor volume possibile e da non arrecare danno agli addetti alla raccolta.
10. Il Comune, nell’ambito di interventi di riqualificazione urbanistica, al fine di predisporre spazi adeguati per i contenitori dei rifiuti urbani, si riserva di imporre l’obbligo di prevedere tali spazi nella progettazione di interventi di sistemazione viaria, costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici e privati e nella progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.
11. Tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta porta a porta debbono mantenere puliti i contenitori in modo che non emanino odori molesti o possano essere potenzialmente causa di problemi igienico-sanitari.
12. Alle utenze domestiche e non domestiche viene fornita la dotazione di contenitori da utilizzare obbligatoriamente

per la raccolta porta a porta dettagliata nella tabella seguente; le utenze non domestiche, in fase di inizio attività, possono scegliere se utilizzare la medesima dotazione delle utenze domestiche oppure, in alternativa ed in accordo con il Comune, i contenitori di maggiore volumetria di seguito specificati (si precisa per quanto riguarda i colori e/o la capacità indicativa, indicati, che gli stessi potranno subire modifiche in funzione di adeguamenti normativi o gestionali, senza che ciò comporti variante al presente Regolamento):

Tipologia di rifiuto	Modalità conferimento e forniture Utenze Domestiche*	Modalità conferimento e forniture Utenze Non Domestiche
Carta	<ul style="list-style-type: none"> - Il rifiuto deve essere esposto all'interno di sacchetti di carta/scatole di cartone qualsiasi o, in alternativa, senza contenitore, ma opportunamente legato - Non viene fornito contenitore 	<ul style="list-style-type: none"> - Come utenze domestiche - In caso di particolari esigenze comprovate dal Comune, è possibile richiedere un contenitore carrellato da 120/240 lt (colore grigio scuro con coperchio blu) o fino a due cassonetti da 1.100 lt (colore grigio scuro con coperchio blu)
Plastica	<ul style="list-style-type: none"> - Il rifiuto deve essere esposto all'interno di sacchi di plastica semitrasparenti (preferibilmente di colore giallo, no di colore viola o grigio) - Fornitura annuale: sacchi in polietilene semitrasparente in base al numero componenti del nucleo familiare (vedasi capitolato speciale d'appalto del servizio). Capacità 110 lt - colore giallo 	<ul style="list-style-type: none"> - Come utenze domestiche (n. sacchi forniti pari a 50) - In caso di particolari esigenze comprovate dal Comune, è possibile richiedere fino a due cassonetti da 1.100 lt (colore grigio scuro con coperchio giallo). I rifiuti dovranno essere inseriti nel cassonetto, chiusi in sacchi semitrasparenti di colore preferibilmente giallo (no di colore viola o grigio)
Umido	<ul style="list-style-type: none"> - Il rifiuto deve essere raccolto all'interno di sacchetti compostabili chiusi da posizionare all'interno del contenitore da esterno - Fornitura: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenitore in plastica da esterno con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo. Capacità 20-25 lt - colore marrone; ▪ Contenitore areato in plastica da interno Capacità 10 lt - colore marrone; ▪ 100 sacchi annui in materiale compostabile al 100%. Capacità 10 lt - In caso di compostaggio domestico (Articolo 66) non è prevista la fornitura del kit per la raccolta dell'umido 	<ul style="list-style-type: none"> - Come utenze domestiche - In caso di particolari esigenze comprovate dal Comune, è possibile richiedere contenitori carrellati da 120/240 lt (colore marrone). Per motivi igienici, il conferimento deve avvenire utilizzando sacchi compostabili, come previsto per le utenze domestiche. In assenza di tali sacchi, è obbligatorio provvedere al lavaggio regolare del contenitore dopo ogni svuotamento.
Vetro e Lattine	<ul style="list-style-type: none"> - Il rifiuto deve essere raccolto all'interno dell'apposito contenitore senza l'utilizzo di sacchetti - Fornitura: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo. Capacità 30-40 lt - colore verde 	<ul style="list-style-type: none"> - Come utenze domestiche - In caso di particolari esigenze comprovate dal Comune, è possibile richiedere contenitori carrellati da 120/240 lt (colore verde)
Rifiuto indifferenziato residuo (Secco)	<ul style="list-style-type: none"> - Il rifiuto deve essere raccolto all'interno di sacchetti chiusi di qualsiasi tipologia, da posizionare all'interno dell'apposito contenitore - Fornitura: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenitore in plastica con coperchio e manico, con dispositivo antirandagismo, dotato di TAG identificativo. Capacità 40 lt - colore grigio scuro Disposizioni per utenze condominiali particolari individuate dal Comune: <ul style="list-style-type: none"> - Il rifiuto deve essere raccolto all'interno di sacchetti chiusi qualsiasi (max. 20 lt) da conferire all'interno dell'ecoisola condominiale - Fornitura: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tessera individuale per apertura ecoisola condominiale 	<ul style="list-style-type: none"> - Come utenze domestiche - Fornitura: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenitore in plastica con coperchio dotato di TAG identificativo. Capacità 120 lt - colore grigio scuro - In caso di particolari esigenze comprovate dal Comune, è possibile richiedere più contenitori carrellati da 120 lt dotati di TAG, oppure fino a due cassonetti da 1.100 lt dotati di TAG. Nei contenitori/cassonetti, i rifiuti dovranno essere inseriti in sacchi chiusi semitrasparenti
Vegetale	<ul style="list-style-type: none"> Contenitore carrellato da 240 lt fornito solo alle utenze che si iscrivono al servizio aggiuntivo (a pagamento). Colore marrone con coperchio verde 	<ul style="list-style-type: none"> Contenitore carrellato da 240 lt per le utenze che si iscrivono al servizio aggiuntivo (a pagamento), previo accordo con il gestore dei servizi

Tessili sanitari	- Il rifiuto deve essere esposto all'interno di sacchi di plastica semitrasparenti di colore viola forniti dal Comune - Fornitura annuale: n. 60 sacchi in polietilene semitrasparente per nuclei familiari con minori fino ai 3 anni e su richiesta per specifiche necessità. Capacità 60 lt/110 lt - colore viola	Non previsto
* per le utenze domestiche in condominio con più di 8 unità abitative possono essere individuate soluzioni analoghe a quelle per le utenze non domestiche.		

La quantità massima di rifiuti di carta che ciascuna utenza può esporre in occasione di ogni raccolta senza l'utilizzo dei contenitori dedicati è pari a mezzo metro cubo. Ogni sacchetto di carta/scatola di cartone esposta non deve superare i 7 kg di peso, al fine di consentire il regolare ritiro da parte degli operatori. I rifiuti devono essere esposti in modo ordinato e ben compattato, in modo da ridurre al minimo il volume occupato.

La quantità massima di rifiuti di plastica che ciascuna utenza può esporre in occasione di ogni raccolta senza l'utilizzo dei contenitori dedicati è pari a 2 metri cubi. Ogni sacco esposto non deve superare i 3 kg di peso, al fine di consentire il regolare ritiro da parte degli operatori. I rifiuti devono essere esposti in modo ordinato.

Le limitazioni sopra indicate non si applicano nei casi di comprovata necessità, purché sia possibile garantire un'organizzazione del servizio compatibile con tali eccezioni. Sono inoltre escluse le utenze con particolari criticità, come, a titolo di esempio, case di riposo, ospedali, asili nido, scuole, e, più in generale, tutte le utenze che erogano servizi di pubblica utilità.

13. Gli utenti sono tenuti a identificare inequivocabilmente i propri contenitori, con particolare riferimento al contenitore con TAG identificativo per la raccolta del rifiuto indifferenziato residuo. Gli utenti sono tenuti inoltre a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal presente Regolamento. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
14. È altresì vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere (che non siano la mera identificazione dell'utenza) sui contenitori.

Articolo 14. Collocazione dei contenitori “dedicati” per produttori di grandi quantità

1. Sono ammessi contenitori in area privata nel caso di attività produttrici di rifiuti urbani in quantità non gestibili con il servizio di raccolta ordinario. Condizioni e modalità verranno valutate dal Comune. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori di proprietà pubblica.

Articolo 15. Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta è ubicato in Via Pontida e regolamentato dalle disposizioni di cui al TITOLO IV del presente Regolamento.

Articolo 16. Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani su strada o presso attività specifiche (pile, medicinali scaduti, abiti usati, oli e grassi commestibili)

1. I contenitori sono collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite piazzole debitamente individuate e/o realizzate dal Comune).
2. I contenitori sono collocati in area privata (es. farmacie, scuole, attività commerciali) nei casi in cui questa collocazione favorisca l'efficacia e l'efficienza del servizio previo accordo/consenso del gestore dei servizi.
3. I contenitori sono collocati in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori su sede pubblica, previo accordo/consenso del gestore dei servizi.
4. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

TITOLO III

Articolazione dei servizi di raccolta dei rifiuti

Articolo 17. Oggetto del servizio

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani, così come definiti nel presente Regolamento, il servizio pubblico prevede la separazione alla fonte, il conferimento e la raccolta distinta delle seguenti frazioni con le modalità riassunte in tabella e dettagliate negli articoli successivi:

CodiceEER	Descrizione	Raccolta porta a porta Articolo 13	Contenitori dedicati Articolo 14	Centro di Raccolta Articolo 15	Contenitori su strada Articolo 16
150101 o 200101	Carta cartone	si	si	si	
150107 o 200102	Vetro			si	
150104 o 200140	Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio			si	
150106	Vetro + Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio	si			
150102	Imballaggi in plastica	si		si	
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)	si		si	
200110 200111	Abbigliamento – Prodotti tessili			si	si
200307	Ingombranti	si		si	
200301	Rifiuti residui indifferenziati	si			
200201	Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (verde)	si		si	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (neon) RAEE			si	
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi e Congelatori) RAEE	si		si	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Televisori e Monitor) RAEE	si		si	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (altri) RAEE			si	
200134	Pile e batterie		si	si	si
080318	Cartucce esauste di toner			si	
200125	Oli e grassi commestibili			si	si
200126*	Olio minerale			si	
160601* o 200133*	Batterie e accumulatori per auto e moto			si	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			si	
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			si	
200131* o 200132	Medicinali		si	si	si
150103 o 200138	Legno			si	
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione (Inerti)			si	
200303	Residui della pulizia stradale			si	

2. I giorni e gli orari in cui si effettuano i servizi vengono decisi annualmente dal Comune in base a valutazioni che tengano conto dei principi di carattere generale, degli obiettivi del presente Regolamento, degli aspetti di carattere igienico-sanitario anche in funzione delle condizioni meteorologiche e della stagionalità di produzione dei rifiuti; tali scelte sono ampiamente pubblicizzate e comunicate ai cittadini tramite il sito web e i canali social del Comune, nonché la distribuzione di appositi materiali informativi, che conterranno le seguenti informazioni minimali:
- per le raccolte porta a porta: tipi di rifiuti raccolti, giorni e orari, contenitori;
 - per le raccolte al Centro di Raccolta: tipi di rifiuti raccolti, giorni e orari di apertura.

Articolo 18. Raccolta di carta e cartone

- La raccolta di carta e cartone viene effettuata tramite servizio porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.
- Per carta e cartone si intendono a titolo di esempio giornali, riviste, libri, imballaggi in cartone ondulato, cartoncino. Nell'ambito di tale raccolta è compreso il Tetra Pak.
- È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'Articolo 13, comma 12. Per le utenze, relativamente alle quali non è previsto l'utilizzo di contenitori, il materiale deve essere opportunamente compattato al fine di ottenere il minor ingombro possibile.

Articolo 19. Raccolta di vetro

1. La raccolta del vetro viene effettuata tramite servizio porta a porta, congiuntamente agli imballaggi metallici, e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per vetro si intendono a titolo di esempio bottiglie, vasi in vetro, oggetti in vetro, vetro per finestre.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'Articolo 13, comma 12.
4. Il conferimento del vetro per finestre è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta.

Articolo 20. Raccolta di metalli

1. La raccolta dei metalli viene effettuata tramite servizio porta a porta, congiuntamente al vetro (solo metalli di piccole dimensioni) e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per metalli si intendono a titolo di esempio:
 - a. metalli di piccole dimensioni: imballaggi metallici quali lattine e scatolette, vaschette e fogli di alluminio, bombolette spray;
 - b. metalli di grandi dimensioni: reti dei letti, biciclette, altri manufatti metallici.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'Articolo 13, comma 12.
4. Il conferimento di rifiuti metallici di grandi dimensioni è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta o facendo richiesta dell'apposito servizio domiciliare di ritiro ingombranti programmato.

Articolo 21. Raccolta di imballaggi in plastica

1. La raccolta di imballaggi in plastica viene effettuata tramite servizio porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per imballaggi in plastica si intendono a titolo di esempio bottiglie per bevande, flaconi per liquidi in genere, imballaggi in polistirolo.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'Articolo 13, comma 12.

Articolo 22. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)

1. La raccolta di rifiuti biodegradabili viene effettuata tramite servizio porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per rifiuti biodegradabili si intendono tutti gli scarti degradabili di cucina quali scarti dalla preparazione dei pasti, bucce, ossa, frutta, verdura, avanzi di carne e pesce, etc. che vengono prodotti presso le civili abitazioni, nonché presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali.
4. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'Articolo 13, comma 12.
3. Sono esonerate dall'obbligo di conferimento separato della frazione umida le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico nelle modalità indicate all'Articolo 66.

Articolo 23. Raccolta di abbigliamento e tessili

1. La raccolta di abbigliamento e tessili viene effettuata tramite appositi contenitori autorizzati, il cui numero e posizionamento è stabilito dal Comune in base ad esigenze tecnico-operative, di sicurezza e decoro urbano. Il Comune si riserva la facoltà di attivare ulteriori modalità di raccolta, in sostituzione o aggiunta a quelle esistenti, quali ad esempio la raccolta domiciliare, su prenotazione, mediante automezzi dedicati o altre soluzioni organizzative.
2. Per abbigliamento si intendono a titolo di esempio indumenti smessi, maglie, pantaloni, camicie, etc., mentre per tessili si intendono coperte, tende, tovaglie, etc.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 24. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti

1. La raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite servizio domiciliare programmato.
2. Per rifiuti ingombranti si intendono a titolo di esempio divani, materassi, articoli d'arredo di grandi dimensioni.
3. Le utenze domestiche possono richiedere il servizio di ritiro secondo le modalità indicate dal Comune, in accordo con il gestore dei servizi. In caso di accettazione del servizio, l'utente è tenuto a conferire i rifiuti nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del gestore, esponendoli su suolo pubblico in modo ordinato occupando il minimo spazio possibile, comunque in modo tale da non costituire intralcio o ostacolo alla circolazione e alla sosta di persone e mezzi.
4. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo, in particolare è vietato collocare rifiuti

ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Articolo 25. Raccolta di rifiuti residui indifferenziati (secco residuo)

1. La raccolta di rifiuti residui indifferenziati viene effettuata esclusivamente tramite servizio porta a porta (fatta eccezione per i tessili sanitari, i quali possono essere conferiti nell'apposita ecoisola presente presso il Centro di Raccolta, previo utilizzo della tessera dedicata ottenibile su richiesta, nonché fatta eccezione per utenze condominiali particolari individuate dal Comune).
2. Per rifiuti residui indifferenziati si intendono quei rifiuti non ingombranti che non sono oggetto di raccolta differenziata; a titolo di esempio: sacchetti dell'aspirapolvere, stracci e carta contaminati da detersivi, oggetti costituiti da materiali misti non separabili, polveri, tessili sanitari, scontrini.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti con modalità diverse da quelle indicate all'Articolo 13, comma 12.

Articolo 26. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde)

1. La raccolta di rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite servizio domiciliare attivabile a richiesta.
2. Per rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi si intendono, a titolo di esempio, rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate pubbliche e private costituenti pertinenza di edifici che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani.
3. Nell'ambito del servizio domiciliare, è vietato il conferimento dei rifiuti oggetto del presente articolo in contenitori diversi da quelli indicati all'Articolo 13, comma 12. Il servizio di raccolta domiciliare è attivo nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 novembre: il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche alle modalità e/o al periodo di svolgimento del servizio, previa comunicazione a cura degli operatori incaricati.
4. Presso il Centro di Raccolta è vietato il conferimento dei rifiuti oggetto del presente articolo all'interno di contenitori: il materiale deve essere conferito sfuso, seguendo le indicazioni riportate al successivo Articolo 46.

Articolo 27. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. I RAEE delle utenze, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura dell'utente a uno dei seguenti soggetti:
 - a. a un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
 - b. al gestore dei servizi presso il Centro di Raccolta, dove sono individuate apposite aree.
2. I RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altra provenienza, anche pericolosi, sono conferibili al servizio pubblico di raccolta se sono analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici così come previsto dal D.Lgs. 49/2014.

Articolo 28. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica

1. Le pile esauste provenienti da utenze domestiche, qualora non restituite al rivenditore, ai sensi del D.Lgs. 188/2008 e s.m.i., devono essere conferite separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. La raccolta viene effettuata tramite contenitori stradali, presso esercizi commerciali e presso il Centro di Raccolta.
2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
3. Il D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i. prevede che le pile e gli accumulatori usati siano consegnati a un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori, ovvero siano conferiti presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico. A cura e onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato alla raccolta.
4. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente Regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, sulle pile e sugli accumulatori.
5. Non rientrano in questa tipologia di rifiuto le batterie per veicoli.

Articolo 29. Raccolta di cartucce esauste di toner e inchiostro stampanti

1. La raccolta di cartucce esauste di toner viene effettuata tramite il Centro di Raccolta, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Comune e rese note dagli operatori del servizio.

2. Per cartucce esauste di toner si intendono a titolo di esempio cartucce di toner per stampanti laser e cartucce di inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 30. Raccolta di oli e grassi commestibili

4. La raccolta di oli e grassi commestibili di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
5. Per oli e grassi commestibili si intendono, a titolo di esempio, oli e grassi di frittura provenienti da cucine. Oli e grassi commestibili devono essere conferiti in contenitori adeguati a tenuta.
6. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 31. Raccolta degli oli minerali di origine domestica

1. La raccolta di oli minerali viene effettuata tramite il Centro di Raccolta, esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo hanno l'obbligo di conferire l'olio usato presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di oli minerali da parte di aziende/società/impresе, in quanto trattasi di rifiuto speciale pericoloso: il produttore è quindi tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali usati (CONOU).

Articolo 32. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica

1. La raccolta di batterie al piombo per autoveicoli viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio di batterie al piombo di un veicolo hanno l'obbligo di conferirle presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di batterie al piombo da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale pericoloso: pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Batterie (COBAT).
5. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell'ambiente e a conferirle al Centro di Raccolta.

Articolo 33. Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica

1. La raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dall'etichetta "T" e/o "F" (tossico e/o infiammabile) o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 34. Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica

1. La raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati "T" o "F" (tossico o infiammabile) di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Nel caso i contenitori siano completamente vuoti, essi possono essere immessi nel circuito di raccolta degli imballaggi

(metallici o in plastica).

Articolo 35. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati

1. I medicinali scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie, oppure potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta.
2. I medicinali devono essere privati dell'imballaggio esterno non a diretto contatto con il medicinale.

Articolo 36. Raccolta del legno

1. La raccolta del legno viene effettuata tramite il Centro di Raccolta, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Comune e rese note dagli operatori del servizio.
2. Per legno si intende a titolo di esempio mobili, porte, cassette, bancali.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di imballaggi terziari ancora riutilizzabili, quali bancali integri non restituiti ai fornitori o simili.

Articolo 37. Raccolta di inerti di origine domestica

1. La raccolta di inerti di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Per inerti di origine domestica si intendono vasellame rotto, nonché i rifiuti provenienti da attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 quali rottami di laterizio, piastrelle, calcinacci, finestre, sanitari, derivanti da lavori di ordinaria manutenzione domestica.
3. Gli inerti devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta esclusivamente dal conduttore della civile abitazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Comune e rese note dagli operatori del servizio.
4. È vietato il conferimento di inerti da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale. Il produttore è quindi tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende terze.

Articolo 38. Raccolta dei residui della pulizia strade

1. Il servizio di raccolta è descritto all'interno del successivo TITOLO V.

Articolo 39. Raccolta di siringhe abbandonate

1. Le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private aperte ad uso pubblico sono oggetto di raccolta separata, in quanto considerate rifiuto a rischio infettivo.
2. Tali rifiuti dovranno essere raccolti con le cautele indicate dal D.P.R. 254/03 e inviati alla termodistruzione.

Articolo 40. Efficienza della raccolta

1. Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui all'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'efficienza della raccolta differenziata è calcolata su base annua, come il rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata e destinate al recupero e la quantità dei rifiuti complessivamente raccolti, detratta la quota corrispondente alla quantità di rifiuti cimiteriali ed inerti. In alternativa, fa fede la modalità di calcolo individuata dalla normativa nazionale.

Articolo 41. Modalità di effettuazione della raccolta, del trasporto e del recupero/smaltimento

1. Le modalità di raccolta, di trasporto e di recupero/smaltimento dei rifiuti di cui al presente Titolo sono disciplinate nel vigente capitolato speciale d'appalto.

TITOLO IV

Organizzazione e requisiti tecnico-gestionali del Centro di Raccolta

Articolo 42. Premessa

1. Il Centro di Raccolta comunale è costituito da un'area presidiata e allestita ove si svolge attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore dei servizi, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Centro di Raccolta comunale è ubicato in via Pontida ed è stato autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 19 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 2 – comma 1 – del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e s.m.i.
3. Il soggetto, diverso dal Comune stesso, che gestisce il Centro di Raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" per l'attività di gestione dei Centri di Raccolta.

Articolo 43. Ubicazione del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta è ubicato in via Pontida; è allestito e strutturato in modo funzionale alle esigenze comunali, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità. La realizzazione è conforme alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia.

Articolo 44. Requisiti del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta è allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non creano rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, né inconvenienti da rumori e odori né danneggiano il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Il Centro di Raccolta è dotato di:
 - a. adeguata viabilità interna;
 - b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
 - e. adeguata barriera esterna atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;
 - f. sistemi di illuminazione interni ed esterni all'area e apposita ed esplicita cartellonistica che evidenzia le tipologie di rifiuti conferibili, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

Articolo 45. Struttura del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta prevede:
 - a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate; sono presenti rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
 - b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.
2. Le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Articolo 46. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti dai seguenti soggetti:
 - a. utenze domestiche del Comune, in regola con il pagamento della TARI, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Comune e rese note dagli operatori del servizio;
 - b. le utenze non domestiche del Comune, in regola con il pagamento della TARI, individuate all'allegato L-quinques del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-quater del medesimo D.Lgs., limitatamente ai rifiuti urbani prodotti nei locali e superfici sottoposti a tributo, nei limiti e secondo le modalità

- c. altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Comune e rese note dagli operatori del servizio;
 - d. gestore dei servizi.
2. Quando il Centro di Raccolta è chiuso e/o non presidiato è vietato:
- a. l'accesso all'interno dello stesso;
 - b. il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
3. È tassativamente vietato:
- a. conferire materiali liquidi, maleodoranti o suscettibili di dispersione sul suolo, se non adeguatamente racchiusi in contenitori chiusi e idonei;
 - b. conferire rifiuti speciali;
 - c. conferire rifiuti in sacchi non trasparenti;
 - d. conferire rifiuti non differenziati;
 - e. scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta, oppure all'interno della stessa fuori dagli appositi contenitori;
 - f. asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o effettuare cernite di materiali;
 - g. entrare nei container con esclusiva carica dall'alto.
4. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche, possono essere conferiti dalle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Comune e rese note dagli operatori del servizio.
- Per il conferimento, è fatto obbligo l'utilizzo del *Modulo conferimento rifiuti inerti di natura domestica*, allegato al presente Regolamento, che potrà essere aggiornato, qualora se ne ravvisi la necessità, con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale senza che ciò comporti variante al presente Regolamento.
- Qualora i rifiuti inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni presso utenze domestiche non siano conferiti presso il Centro di Raccolta è fatto l'obbligo di conferimento con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. I rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde privato possono essere conferiti sia da parte di utenze domestiche che non domestiche del Comune, in regola con il pagamento della TARI. Il conferimento può essere effettuato utilizzando veicoli propri o con mezzi noleggiati da aziende di autonoleggio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Comune e rese note dagli operatori del servizio.
6. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nel Centro di Raccolta, in alternativa a modalità di allontanamento più tempestive, il gestore dei servizi può depositare tutti quei rifiuti trovati abbandonati sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua, in attesa del corretto smaltimento. L'organizzazione dell'avvio a smaltimento avverrà nel più breve tempo possibile conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, e secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, compatibilmente con le caratteristiche del rifiuto.
7. Il Centro di Raccolta è strutturato in modo tale da poter ricevere i materiali indicati nell'Allegato I al D.M. 8 aprile 2008.
8. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente nel Centro di Raccolta si depositano tutti quei rifiuti trovati abbandonati sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua in attesa del corretto smaltimento. L'organizzazione dell'avvio a smaltimento avverrà nel più breve tempo possibile conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, e secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, compatibilmente con le caratteristiche del rifiuto.
9. Il Centro di Raccolta garantisce:
- a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato nella gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
 - b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

Articolo 47. Modalità di deposito dei rifiuti nel Centro di Raccolta

1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee è realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza ed evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi; in particolare il deposito dei rifiuti recuperabili non modifica le caratteristiche, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche sui non pericolosi per ottimizzarne il trasporto senza compromettere il successivo recupero.
2. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone ed i liquidi, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
3. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e

dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

4. I rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi o in contenitori mobili (es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
5. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del Centro di Raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
6. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
7. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e s.m.i. e al D.M. 392/1996.
8. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni/cassonetti a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
9. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
10. I RAEE devono essere accatastati in sicurezza secondo le indicazioni ricevute dal centro di coordinamento RAEE per garantire la sicurezza degli operatori e l'integrità delle stesse apparecchiature, nonché nel rispetto dei raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185.

Articolo 48. Modalità di gestione e presidio del Centro di Raccolta

1. Il gestore dei servizi, avvalendosi di personale idoneo opportunamente istruito, provvederà a gestire il Centro di Raccolta effettuando le seguenti prestazioni:
 - a. verificherà i rifiuti conferiti da cittadini ed aziende indirizzando i conferitori agli appositi contenitori/aree privilegiando, ove possibile, la differenziazione del rifiuto al fine di favorire il recupero, il riciclaggio, il riuso a discapito dello smaltimento;
 - b. provvederà periodicamente, e comunque ogni qualvolta ve ne fosse la necessità, al prelievo dei materiali e dei rifiuti presenti nel Centro di Raccolta, conferendoli a impianti regolarmente autorizzati;
 - c. provvederà alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche (computer, impianto di pesatura, etc.) e dei contenitori presenti nel Centro di Raccolta, nonché alla manutenzione del verde, alla pulizia dell'intera infrastruttura (recinzioni, cancelli, rampe, etc.) e alla disinfestazione periodica.
2. Nella gestione del Centro di Raccolta, il gestore dei servizi dovrà in particolare:
 - a. consentire l'accesso unicamente a coloro che hanno titolo a conferire i rifiuti presso l'impianto;
 - b. consentire l'accesso agli utenti solo negli orari di apertura stabiliti;
 - c. fare osservare le prescrizioni del presente Regolamento relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili;
 - d. collaborare e dare tutte le indicazioni agli utenti del Centro di Raccolta al fine di favorire la differenziazione dei rifiuti riducendo al minimo i quantitativi di rifiuti da destinarsi allo smaltimento finale;
 - e. provvedere alla tenuta della documentazione per i bilanci di massa prevista dalla normativa vigente, con riferimento ai Centri di Raccolta;
 - f. segnalare telefonicamente e nel più breve tempo possibile attraverso email eventuali infrazioni alle norme vigenti che dovessero riscontrarsi negli accessi degli utenti;
 - g. rimuovere giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno dei container/platee e provvedere giornalmente al prelievo dei rifiuti abbandonati all'esterno della recinzione del Centro di Raccolta, in modo tale da evitare la loro giacenza sul suolo pubblico.
3. All'interno del Centro di Raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
4. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del Centro di Raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, etc.) vige l'obbligo di:
 - a. scegliere idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
 - b. assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
 - c. mantenere l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
5. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
6. Sono adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso per quanto concerne le sole utenze non domestiche,

e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli in allegato al DM 8/4/2008, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al Centro di Raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro dalle utenze non domestiche ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

Articolo 49. Durata del deposito

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al Centro di Raccolta non deve essere superiore a tre mesi.
2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Articolo 50. Piano di ripristino

1. Alla dismissione d'uso dell'area come Centro di Raccolta, si procederà alla rimozione di tutti i contenitori, facendo particolare attenzione ai contenitori per lo stoccaggio degli oli minerali e degli accumulatori esausti che, se non più utilizzabili altrove, verranno conferiti in impianti attrezzati per il loro smaltimento o recupero.
2. Rimossi i contenitori, si procederà alla delimitazione dell'area che sia potenzialmente interessata da fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque. Sulla scorta di un modello concettuale preliminare del sito, sarà predisposto un piano di indagine preliminare (art. 242, c. 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).
3. Se l'indagine preliminare dovesse accertare l'avvenuto superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione anche per un solo parametro, l'amministrazione comunale ne darà immediata comunicazione alla Provincia e nei 30 giorni successivi presenterà alla Provincia ed alla Regione il Piano di Caratterizzazione in conformità a quanto previsto all'Allegato 2, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

TITOLO V
Disposizioni inerenti la pulizia delle aree scoperte pubbliche e private
e la gestione dei rifiuti cimiteriali

Articolo 51. Pulizia strade e svuotamento cestini

1. Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite nel contratto di gestione del servizio.
2. Il servizio di pulizia non viene effettuato lungo le rive e le acque di fiumi e corsi d'acqua, né lungo i margini stradali di scarpate autostradali e ferroviarie situati all'interno del territorio comunale, in quanto tali aree sono di competenza di diversi Enti preposti, i quali provvedono anche allo smaltimento dei rifiuti raccolti.
3. Il gestore dei servizi di spazzamento provvede, durante lo spazzamento meccanico o manuale, a sgombrare la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche senza effettuare la disostruzione o il ripristino, che dovrà essere prevista da altro servizio specifico. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.
4. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, che vengono svuotati e puliti secondo modalità e frequenze stabilite nel contratto di gestione del servizio. L'incremento dei cestini deve essere comunicato al gestore.
5. In tali cestini devono essere conferite esclusivamente piccole quantità di rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche o di uso pubblico: è vietato conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza, nonché i rifiuti ingombranti.
6. È vietato danneggiare, rovesciare o rimuovere i cestini portarifiuti. Non è inoltre consentito apporvi scritte o affiggere materiali di qualsiasi tipo, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune.
7. Tutti gli esercizi pubblici sono obbligati ad esporre, all'ingresso dell'esercizio sulla pubblica via, idonei cestini gettacarta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Articolo 52. Servizi vari di pulizia

1. Possono rientrare fra i compiti affidati al gestore dei servizi, quindi appositamente regolati, i seguenti servizi:
 - a. pulizia della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli;
 - b. pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
 - c. altri servizi affidati al soggetto gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Articolo 53. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, nonché i terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli liberi da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo e a tutela degli aspetti igienico - sanitari.
2. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, alla rimozione dei rifiuti, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti o l'impaludamento diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il competente ufficio comunale avvia il procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990, richiedendo ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine al ripristino dello stato dei luoghi e di idonee condizioni igienico-sanitarie. In caso di inadempienza, trascorso il termine previsto, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, prevedendo, ove non ottemperato, l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate da parte del Comune.

Articolo 54. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o ad uso pubblico, nei mercati devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo

provenienti dalla propria attività secondo le seguenti indicazioni:

a. Carta e cartone puliti

Tipologie: scatoloni, scatole, fogli, raccoglitori, buste, qualsiasi manufatto in carta e cartone puliti (escluso carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli).

I rifiuti di carta e cartone, voluminosi (scatole e scatoloni) vanno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro al fine di ridurre al minimo l'ingombro.

b. Cassette di legno, bancali

Tipologie: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.

Dovranno essere accuratamente svuotati e impilati ordinatamente, in modo da ridurre al minimo l'ingombro, nonché essere separati da quelli in plastica.

c. Cassette di plastica/imballaggi in plastica

Tipologie: cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli/imballaggi di plastica in genere, ivi compresi sacchetti di plastica, appendiabiti e regge.

Le cassette dovranno essere accuratamente svuotate e impilate ordinatamente, in modo da ridurre al minimo l'ingombro, nonché essere separate da quelle in legno. Gli imballaggi, i sacchetti e le grucce dovranno essere inseriti in appositi sacchi/contenitori, al fine di evitare la loro dispersione in caso di vento.

d. Rifiuti organici

Tipologie: scarti di frutta e verdura ed alimentari in genere, tovaglioli e carta unta.

e. Rifiuti non differenziabili (tutti i rifiuti non elencati ai precedenti punti a, b, c, d)

Tipologie: carta sporca, carta plastificata, espositori non in cartone, quant'altro non elencato nei precedenti punti.

2. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti e conservati dagli ambulanti fino al momento del ritiro/conferimento in container/contenitori dedicati, messi a disposizione dal Comune, in modo da evitare qualsiasi dispersione sull'area pertinenziale e circostante.
3. Eventuali e/o particolari rifiuti (pericolosi ed ingombranti) dovranno essere rimossi, a cura degli ambulanti e potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e libera da automezzi ed attrezzature entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia. Per quanto concerne gli orari e le ulteriori modalità di gestione del posteggio, si farà riferimento a quanto stabilito nel *Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26 aprile 2017 e s.m.i.
5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree, devono concordare con il Comune le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 55. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi pertinenziali a pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e attività similari, nonché le aree concesse in uso a titolo di parcheggio, devono essere mantenute in condizioni di pulizia a cura dei rispettivi gestori. A tal fine, gli stessi sono tenuti a dotarsi, ove necessario, di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, indipendentemente dalla periodicità e dagli orari in cui viene effettuato lo spazzamento della via o della piazza da parte del gestore dei servizi.
2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani, con l'obbligo di conferire in modo differenziato tutte le tipologie di rifiuti.
3. Al momento della chiusura dell'attività, le aree devono risultare completamente pulite e sgombre da rifiuti.

Articolo 56. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le aree devono essere mantenute in condizioni di pulizia a cura dei rispettivi gestori. A tal fine, gli stessi sono tenuti a dotarsi, ove necessario, di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, indipendentemente dalla periodicità e dagli orari in cui viene effettuato lo spazzamento della via o della piazza da parte del soggetto incaricato del servizio pubblico di igiene urbana.

Articolo 57. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso conforme a quanto previsto dalla relativa normativa di settore, il programma delle iniziative, specificando le aree che verranno utilizzate.
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori della stessa.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in occasione di tali eventi sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo nei casi in cui l'evento sia patrocinato dal Comune, promosso direttamente dall'Amministrazione Comunale, oppure quando quest'ultima decida di farsi carico degli oneri, anche in considerazione di forniture o servizi resi gratuitamente dal gestore del servizio.

Articolo 58. Attività di volantinaggio

1. Al fine di garantire la pulizia e il decoro del suolo pubblico, è vietato abbandonare volantini (a carattere elettorale, pubblicitario o di altra natura) su strade pubbliche o aperte al pubblico, sia se distribuiti a mano sia mediante veicoli, compresi quelli aerei.
2. Si considerano a tutti gli effetti abbandonati i volantini collocati in contenitori che non assicurino un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici (quali pioggia e vento) e che possano generare situazioni di degrado o indecorosità. Il gestore dei servizi si riserva la facoltà di rimuovere sia i volantini sia i relativi contenitori qualora risultino in evidente stato di abbandono.

Articolo 59. Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore dei servizi, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 60. Smaltimento di carcasse di animali su suolo pubblico

1. Il proprietario di animali deve provvedere direttamente allo smaltimento delle carcasse.
2. Il gestore dei servizi durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale, salvo quanto disposto dal successivo comma 3, rimuove e smaltisce gli animali rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
3. Qualora siano rinvenute su suolo pubblico carcasse di animali iscritte a specifiche anagrafi o comunque sia individuato il proprietario, quest'ultimo ha l'obbligo di procedere alla rimozione e allo smaltimento entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione. In caso di inottemperanza da parte del proprietario, il Comune, tramite il gestore dei servizi, provvede in via sostitutiva rivalendosi delle spese sostenute nei confronti dello stesso.

Articolo 61. Deiezioni di animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Gli escrementi solidi devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore da depositare nei raccoglitori specifici e/o nei cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 62. Cave e cantieri

1. I proprietari o gestori di cave e cantieri in attività sono tenuti a garantire la pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i suddetti siti, qualora il transito di veicoli, comunque autorizzati ad accedervi, determini l'imbrattamento del suolo mediante materiali rilasciati da pneumatici, cingoli o altri organi di locomozione. La pulizia deve essere effettuata mediante spazzamento con idonee tecniche di abbattimento delle

polveri.

2. È vietato conferire al servizio pubblico di raccolta i materiali provenienti da attività di demolizione o costruzione.

Articolo 63. Sgombero della neve

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il gestore dei servizi di sgombero neve deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
 - a. la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b. lo spargimento di cloruro o di miscele criodratriche qualora, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio.
2. Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.
3. In caso di nevicata con accumulo e persistenza della neve al suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio che fronteggia la pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi, per l'intera larghezza degli stessi e lungo tutto il fronte dello stabile da essi occupato. Nel caso di strade prive di marciapiedi, l'obbligo si estende al suolo stradale per una larghezza di almeno un metro, sempre per l'intero fronte dell'edificio. Tale obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità e della sicurezza dei pedoni.
4. Agli occupanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Articolo 64. Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti costituiti da carta, cartone, plastica, ceri, residui vegetali e materiali derivanti dalla manutenzione del verde devono essere gestiti con le medesime modalità previste per i rifiuti urbani, favorendone, ove possibile, il recupero.
2. I rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione svolte all'interno del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti e devono essere gestiti secondo la normativa vigente in materia.
3. I rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, quali resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici, nonché avanzi di indumenti, devono essere avviati allo smaltimento presso impianti autorizzati alla termodistruzione.
4. In via transitoria, qualora ricorrano situazioni di necessità legate all'insufficienza di impianti di incenerimento, tali rifiuti potranno essere smaltiti presso discariche per rifiuti urbani, attraverso sistemi di raccolta separata rispetto ai normali rifiuti, a condizione che siano preventivamente sottoposti a idonee operazioni di riduzione volumetrica.
5. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., nonché nella Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10. Si applicano, altresì, le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in materia di rifiuti sanitari.

TITOLO VI

Collaborazione dei cittadini

Articolo 65. Attività di raccolta differenziata del volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle Associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato. Le Associazioni dovranno essere quindi dotate di uno Statuto e dovranno indicare un responsabile se non votato e/o indicato dal Consiglio di Gestione dell'Associazione.
2. Per collaborare alla raccolta differenziata, le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghi servizi gestiti dall'Ente Pubblico o chi per esso. È vietato qualsiasi intervento non concordato con il Comune.
3. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardano ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.
4. I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata attengono al pieno rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e di traffico.
5. Le Associazioni di volontariato dovranno garantire la collaborazione con il gestore e le attività svolte non dovranno essere dissimili da quelle che potrebbe svolgere, senza necessità di alcuna autorizzazione, il privato cittadino.

Articolo 66. Compostaggio domestico

1. L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della TARI. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza al servizio TARI, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo dall'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, avente le caratteristiche dettagliate *infra*. L'istanza dovrà contenere il consenso all'accesso presso la sede da parte degli incaricati del soggetto gestore/Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
2. La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.
3. Il contenitore per il compostaggio domestico dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: volume non inferiore a 300 lt, chiuso, con portello di carico e scarico fessurato per permettere l'ossigenazione dei rifiuti, dimensioni dei fori idonee all'impedimento di ingresso di roditori o altri animali nocivi, fondo forato o senza fondo. Diverse tipologie di contenitori, ai fini del diritto all'agevolazione tariffaria sulla TARI, saranno oggetto di valutazione da parte del Comune.
4. I soggetti che beneficiano della riduzione tariffaria per il compostaggio domestico non hanno diritto alla fornitura del kit di contenitori e sacchetti compostabili destinati alla raccolta domiciliare della frazione organica.
5. È ammesso il recupero della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
6. In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali etc.
7. Il Comune potrà vietare la prosecuzione del compostaggio domestico nei casi di inadempienza alle buone pratiche con conseguenti disagi agli altri residenti o inconvenienti igienico-sanitari.

Articolo 67. Meccanismi incentivanti

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
 - a. attestati di benemeranza: potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b. omaggi: potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa. Sarà compito dell'Amministrazione stabilire omaggi ai sensi del presente Regolamento anche a favore delle diverse Associazioni di volontariato;
 - c. agevolazioni sulla TARI, nel rispetto di quanto riportato nell'apposito Regolamento.

TITOLO VII
Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo 68. Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge in materia.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sottoelencati quali eventuali oneri sostenuti per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento, che saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di danni subiti.
5. Fatte salve le violazioni previste e punite dalla normativa nazionale e da altre normative di settore, nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento in ordine alla gestione dei rifiuti urbani si applicano le sanzioni amministrative e le pene di cui alla sottostante tabella, approvata congiuntamente al medesimo.
6. Laddove la violazione comporti per il Comune il successivo recupero e/o smaltimento dei rifiuti non conferiti regolarmente, in aggiunta alla sanzione prevista per la violazione, saranno addebitate ai trasgressori le spese per l'accertamento, la raccolta, il recupero o lo smaltimento del rifiuto, quantificate in base ai costi effettivi e comunque per un importo minimo di € 100,00.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito indicate, a norma e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio.

Sanzioni previste dal presente Regolamento

Riferimenti al Regolamento	Violazione delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento	Sanzione Minimo-Massimo
Articolo 9 Articolo 13	Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani al sistema di raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio conferimento in orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo dei contenitori per rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati)	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 13	Spostamento dei contenitori	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 13	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 13	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 13	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 13	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 13	Mancato ritiro del contenitore dotato di TAG identificativo previsto per il rifiuto indifferenziato	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 46 Articolo 47	Conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 46 Articolo 47	Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro di Raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.)	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 48	Cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 51	Utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 53	Mancanza pulizia/manutenzione di fabbricati, aree scoperte private e terreni non edificati (salvo che fatto costituisca reato)	€ 82,50 - € 500,00

Articolo 54	Mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 58	Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 59	Mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o speciali generati da operazioni di carico e scarico	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 61	Mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso	€ 82,50 - € 500,00
Articolo 62	Mancata pulizia da rifiuti urbani o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione	€ 82,50 - € 500,00

Articolo 69. Controlli

1. Salvo quanto ulteriormente disposto dalla legge, sono preposti al controllo sull'osservanza al presente Regolamento:
 - a. gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale;
 - b. il personale di vigilanza ed ispettivo della Provincia, di ATS e di ARPA;
 - c. il personale tecnico del gestore dei servizi a tal fine espressamente incaricato (Ispettore Ambientale Comunale di cui al successivo Articolo 70).
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale e gli Ispettori della Vigilanza Ambientale degli Enti riportati nel comma precedente, oltre al Corpo Forestale dello Stato.
3. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste da specifico ordinamento.
4. Le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) possono, come previsto dalla normativa vigente, accertare violazioni previste e redigere un verbale sulle infrazioni rilevate da trasmettere alle autorità competenti.

Articolo 70. Ispettore Ambientale

1. Il Comune, al fine di garantire una maggior tutela e controllo dell'ambiente, ha la facoltà di avvalersi della figura dell'Ispettore Ambientale Comunale, ferma restando la competenza degli appartenenti alla Polizia Locale e degli altri soggetti abilitati dalle leggi vigenti, per le attività connesse all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia ambientale.
2. L'Ispettore Ambientale Comunale ha il compito di contrastare l'abbandono illecito di rifiuti, di controllare le modalità di effettuazione della raccolta differenziata, di intraprendere attività divulgative e formative per la cittadinanza in merito alle tematiche della raccolta differenziata, del riciclo e della produzione di rifiuti, nonché di prevenire comportamenti potenzialmente lesivi dell'ambiente, dell'immagine e del decoro del Comune.
3. L'Ispettore Ambientale Comunale è nominato tramite apposito decreto sindacale motivato, previo completamento con esito positivo di uno specifico corso di formazione comprensivo di esame finale, tra i dipendenti comunali o tra il personale del gestore dei servizi di igiene urbana (*ex* L. 296/2006). L'incarico può essere rinnovato, sospeso e revocato in ogni momento dal Sindaco, su proposta motivata del competente Servizio o del personale della Polizia Locale.
4. Durante l'espletamento della propria funzione, una volta ricevuta la nomina sindacale, l'Ispettore Ambientale Comunale è soggetto qualificato incaricato di pubblico servizio (*ex* articolo 357 c.p.) ed esegue funzioni di polizia amministrativa (*ex* articolo 158, comma 2, del D.Lgs. 112/1998) esclusivamente all'interno del territorio comunale. In particolare, l'Ispettore Ambientale Comunale svolge le funzioni di vigilanza, controllo, accertamento e contestazione delle sanzioni previste dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali (*ex* articolo 13 L. 689/1981), esclusivamente in materia ambientale, controllando la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di competenza del Comune, nonché la tutela del verde pubblico e del decoro urbano. In particolare, l'attività di vigilanza e controllo dell'Ispettore Ambientale Comunale è volta prioritariamente alla verifica delle seguenti violazioni:
 - a. abbandono e deposito incontrollato e/o al di fuori degli orari di conferimento di rifiuti solidi urbani;
 - b. conferimento di rifiuti ingombranti o RAEE nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in violazione di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c. abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti domestici, ingombranti e non ingombranti;
 - d. errato conferimento dei rifiuti urbani per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento, il calendario di raccolta porta a porta, nonché il posizionamento dei contenitori o dei sacchetti;
 - e. mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione delle stesse;
 - f. abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali e/o pericolosi.
5. L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'ambito del proprio servizio, ha il compito di segnalare violazioni ai divieti di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei Regolamenti comunali, procedere all'identificazione degli autori delle

violazioni, anche attraverso la richiesta di documenti, e ha facoltà di redigere un verbale amministrativo di accertamento in merito alle infrazioni rilevate, anche avvalendosi di supporti informatici e fotografici.

6. L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'ambito del proprio servizio, deve:
 - a. attenersi esclusivamente ai compiti stabiliti all'interno del decreto sindacale di nomina e all'interno del presente Regolamento;
 - b. indossare una pettorina di riconoscimento e identificarsi verbalmente e/o esibendo apposito cartellino identificativo;
 - c. operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - d. comunicare gli illeciti amministrativi e collaborare con il Comando della Polizia Locale, secondo le modalità preventivamente concordate;
 - e. osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza, con particolare riferimento ai dati personali dei destinatari degli accertamenti.
7. L'intervento e i protocolli sanzionatori dell'Ispettore Ambientale Comunale sono elaborati in accordo con il Comando della Polizia Locale, il quale svolge la funzione di controllo e di coordinamento del servizio, sovrintendendo le procedure in materia sanzionatoria.

Articolo 71. Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali in materia di Polizia Urbana, Edilizia nonché la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e le successive circolari e leggi regionali e nazionali inerenti i rifiuti urbani.

Articolo 72. Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata sul sito internet comunale.

Articolo 73. Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.
3. Il precedente *Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti* è abrogato.

Articolo 74. Varianti al Regolamento

1. L'aggiornamento e la revisione delle previsioni contenute nel presente Regolamento sono sempre consentiti, nel rispetto della normativa statale e regionale sovraordinata, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si considerano automaticamente abrogate e sostituite dalle norme statali e/o regionali, approvate successivamente all'entrata in vigore dello stesso, che intervengano sulle tematiche regolate.
3. L'eventuale introduzione di modulistica per l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e/o la modifica e aggiornamento della modulistica allegata, non necessita di preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, ma viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale.